

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

N°41

Seduta del 19.09.2012

OGGETTO: Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2012 - Rinvio

Consiglieri assegnati al Comune n°15
Consiglieri in carica n°15

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di Settembre alle ore 20,00 in Monterosso Almo nella sala consiliare previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 13/09/2012 Prot. n°8235 notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Dibenedetto Gaetano, assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr. Innocente Carmelo.

Presenti

Assenti

1. Castello Salvatore
2. Benincasa Santi
3. Dibenedetto Gaetano
4. Rizzotto Massimo
5. D'Aquila Giovanni
6. Dibenedetto Mario
7. Amato Fabio
8. Castellino Giuseppe
9. Scollo Maria Grazia
10. Amato Giovanni
11. Ciciulla Lucio Alfio
12. Mazzarello Giacomo
13. Scollo Giovanni
14. Castellino M. Giovanna
15. Giaquinta Concetta

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Presenziano la seduta: il Sindaco Dott. Buscema Paolo, il Vice Sindaco Dott. Noto Salvatore gli Ass.ri Dott. Castello Pasquale, il Sig. Bruno Iapichino, la D.ssa Maria Stella Ferraro, il Resp. dell'Area "AA.GG." D.ssa Morello Concetta, il Responsabile dell'Area "Tecnica Geom. Amato Paolo, il Resp. dell'Area Finanziaria D.ssa Morello M. Rita, il resp. degli organi istituzionali la Sig.a Carmela Amato.

Le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale Dr. Innocente Carmelo.

IL Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e porta in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è stato espresso parere ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepito con L.R. 48/91.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo li, 30/08/2012

F.to

Il Funzionario Responsabile
D.ssa Morello Maria Rita

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.

Monterosso Almo li, 30/08/2012

F.to

Il Funzionario Responsabile
D.ssa Morello Maria Rita

Il Presidente

Propone al Consiglio il rinvio del punto in quanto collegato al punto precedente e quindi necessita di un maggior approfondimento da parte dei consiglieri e dell'Amministrazione Comunale.

Esperita la votazione ai sensi di legge, si ottiene il seguente esito:

Consiglieri Presenti e votanti n.°14

Consiglieri assenti N°1 (Dibenedetto M.)

Consiglieri favorevoli: 14

Consiglieri Astenuti: 0

Consiglieri contrari:0

Il rinvio del punto viene rinviato all'unanimità.





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2012.

La Resp. dell'Area Ec. Finanziaria;

PREMESSO:

Che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stata istituita agli articoli 8 e 9 l'imposta municipale propria;

Che con l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata disposta l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

CONSIDERATO altresì che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

PRESO ATTO altresì che "per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione";

ATTESO CHE il Comune ha la facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

RILEVATO altresì che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che "è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%;

ATTESO che "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

Visto l'art.28 del D.L.201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro, riduzione che va a sommarsi a quelle previste dal D.L. n.78/2010 ed ai trasferimenti regionali;

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, pari ad un presumibile ammontare di euro 440.812,00, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura di seguito indicata:

- 0,600% relativamente alle abitazioni principali e pertinenze;
- 0,1076% relativamente agli altri fabbricati;
- Esentare dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale in possesso dei requisiti di ruralità in quanto il Comune di Monterosso Almo ai sensi dell'art. 9 c.3 bis del D.L.30/12/1993 n.557 convertito in legge 133/94 rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
- Esentare i terreni agricoli ricadenti sul territorio di Monterosso Almo ai sensi dell'art. 7 lett.H del D. Lgs 30/12/1992 n.504

Vista la normativa IMU;

Ritenuta la competenza in merito;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone a questo spett. Consiglio comunale

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono materialmente trascritti, di approvare in quanto di sua competenza le aliquote IMU per l'anno 2012 come di seguito indicato:

ALiquota	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,600%	Abitazione principale e pertinenze
Esenti	Fabbricati rurali ad uso strumentale(In possesso dei requisiti di ruralità)
0,1076%	Altri Fabbricati
Esenti	Terreni Agricoli

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 c.2 della L.R. n.44/91

Monterosso Almo, 23/08/2012

Il Resp. Dell'area ec.-finanziaria
(D.ssa Morillo Maria Rita)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

RELAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

L'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto "decreto Salva Italia", ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012. Il nuovo tributo, che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), doveva essere applicato a partire dal 1° gennaio 2014, secondo quanto disciplinato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Ma la "Manovra Monti" ne ha anticipato l'applicazione prevedendo che una cospicua quota del suo gettito venga versata a favore dello Stato.

La determinazione della base imponibile è ugualmente analoga a quella stabilita dal D. Lgs 504/92, in materia di I.C.I., in quanto risultante del prodotto fra rendita catastale, opportunamente rivalutata del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il coefficiente moltiplicatore (elevato dal decreto "Salva Italia"), riferito allo specifico immobile da tassare.

Per quanto concerne le aliquote da applicare per il calcolo dell'imposta dovuta, è stata fissata la misura ordinaria dello 0,76%, confermando la previsione del D.Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale, riconoscendo la facoltà ai Comuni di variare detta aliquota ordinaria, in aumento o in diminuzione, nella misura dello 0,3 per cento, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

Tuttavia l'art. 13 in parola, operando un intervento che andrà a favore delle casse erariali, ha introdotto una rilevante novità in ordine all'assegnazione dell'entrata dell'IMU, disponendo che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,76%), alla base imponibile, escludendo però la parte di entrata relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze, nonché ai fabbricati rurali, venga versata direttamente a favore dello Stato. Inoltre il legislatore ha stabilito che le eventuali agevolazioni e detrazioni introdotte dal Comune, rimarranno a suo carico, nel senso che lo Stato dovrà comunque percepire un gettito pari a quello che gli sarebbe derivato in applicazione dell'aliquota dello 0,76%.

Come sottolineato, le abitazioni principali e le pertinenze, intese come unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un fabbricato per ogni categoria, godono del beneficio dell'applicazione di un'aliquota base nella misura dello 0,4%, con possibilità di incrementarla o diminuirli di una percentuale dello 0,20 per cento (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011). A questo beneficio è aggiunta l'applicazione di una detrazione minima di euro 200,00 che, ai sensi del comma 10, dello stesso articolo 13, per gli anni 2012 e 2013 "è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400".

Detta detrazione potrebbe essere aumentata fino a concorrenza dell'imposta dovuta, ma, in tale ipotesi, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria (7,6%).

A seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. 16/2012, convertito con L. 44/2012, il legislatore ha soppresso la possibilità per i Comuni di applicare le disposizioni contenute nell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, recante "potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili", all'IMU.

La predetta abrogazione comporta il venir meno della facoltà di assimilare alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse a parenti (specificando il grado di parentela), che vi hanno stabilito la propria residenza.

Si evidenzia che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) e agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP.

Rimane facoltà dei Comuni assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Certo è che nel disciplinare l'IMU, l'articolo 13 più volte citato, si è preoccupato di garantire un'entrata certa allo Stato, nella misura del 50% dell'aliquota base, fissata allo 0,76%, cosicché qualora il Comune decida di applicare delle agevolazioni, senza dover mettere a disposizione risorse per coprire l'eventuale minor gettito erariale, dovrà comunque stabilire aliquote non inferiore alla suddetta misura dello 0,76%.

Visto l'art.28 del D.L.201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro, riduzione che va a sommarsi a quelle previste dal D.L. n.78/2010 ed ai trasferimenti regionali;

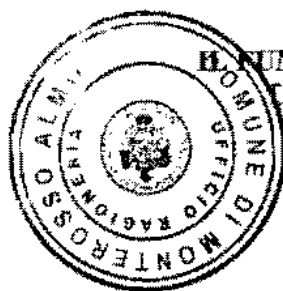
Viste le difficoltà di equilibrio di bilancio, per le problematiche attinenti alla contingente situazione economica ed alle nuove disposizioni legislative, l'aliquota ordinaria dovrà essere fissata nella misura dello 0,1076%.

In applicazione alle disposizioni sopra illustrate, Ne consegue che, per ottenere un presumibile ammontare di entrata relativa all'imposta municipale propria, per l'anno 2012, pari ad euro 440812,00, al netto della quota di spettanza dello Stato, debbano essere applicate le seguenti aliquote:

- aliquota per abitazione principale e pertinenze:0,600%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti
- altri fabbricati:0,1076 %
- terreni agricoli:esenti.

Si rammenta che è previsto l'obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie comunali al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Il legislatore ha disposto che, in caso di inadempienza, venga fatta diffida al Ministero dell'Interno, provvedendo così a bloccare, fino all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute al Comune inadempiente. Sarà cura dello stesso M.E.F. provvedere alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Monterosso Almo, 23/08/2012



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
D.SSA MORELLO MARIA RITA

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dibenedetto Gaetano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Castello Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Innocente Carmelo

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il 02.10.2012

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 02.10.2012 al 17.10.2012

col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Burgio Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44

☐ Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 02.10.2012 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa / Sez. Centrale di Palermo

è copia conforme all'originale

☐ con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Innocente Carmelo

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02.10.2012 al 17.10.2012 a norma dell'art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami; che la stessa è divenuta esecutiva;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Innocente Carmelo

E' copia conforme all'originale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Seg/D.G.